Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

STUDIO CHIADO' FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS

di Chiadò Fiorio Christian STP
Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

CentroPagheContributi

Circolare n.08 del 22 maggio 2020: Decreto "Rilancio"

Alla spettabile Clientela

Nella notte del 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il **decreto-legge "Rilancio"** - D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - , contenente numerose misure di sostegno per famiglie, lavoratori autonomi ed imprese, connesse al particolare momento pandemico.
Il testo, particolarmente strutturato, si compone di 268 pagine di interventi diretti al contenimento dell'emergenza epidemiologica attuale oltreché alla predisposizione di misure eccezionali dirette a rilanciare l'Italia in una sostenuta ripartenza.
Si tenta qui di seguito di fornire una prima estrema sintesi diretta a illustrare le novità, rinviando ad approfondimenti successivi e personalizzati tutte le ulteriori varie opzioni in essa contenute.

Lo "Sconto" IRAP - *art. 24*
È previsto dall'art. 24 che le imprese e i professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerati dal saldo IRAP per il periodo 2019 e dal primo acconto per l'esercizio successivo 2020.
Il beneficio è costituito da una riduzione dell'imposta IRAP a titolo definitivo per il saldo 2019 e il primo acconto 2020 che sarebbero stati dovuti alla data del 30 giugno 2020.
Sempre con riguardo agli acconti d'imposta relativi al periodo in corso si ricorda che il D.L. n. 23/2020 ("decreto liquidità" non ancora convertito in legge) favorisce l'utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è considerato congruo se pari almeno all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto.

Contributo a fondo perduto - *art.25*
E' previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;

c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni richieste, un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L'istanza dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica e dovrà contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, compresi i familiari conviventi.

L'Agenzia Entrate erogherà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese - *art.26*

Alternativamente al contributo a fondo perduto, qualora l'azienda abbia ricavi superiori a 5.000.000, opererà l'articolo in oggetto disponendo la facoltà di deliberare un aumento del capitale sociale **c**on previsione di detraibilità per l'anno 2020 per le persone fisiche e di deducibilità per quelle giuridiche, **del 20 per cento della somma investita dal contribuente** nel capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operi nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.

Sospensione versamenti - *art.127*

Prorogato dal 30 giugno 2020 al **16 settembre 2020** il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati in 4 rate a partire dalla medesima data.

Ammortizzatori sociali - *artt. 68-71*

Viene modificato il trattamento ordinario di integrazione salariale e l'assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili

all'emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con **causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**.

Esclusivamente per le aziende del settore turismo, fiere, parchi e spettacolo dal vivo è possibile fruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1 settembre.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare.

Viene reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la **procedura di informazione**, la **consultazione** e l'**esame congiunto**, con le **organizzazioni sindacali**, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Per i soggetti fruitori di cassa integrazione **"in deroga"**, dall'entrata in vigore del decreto i trattamenti di integrazione salariale, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro. Il **datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps** trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo ed effettua l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

La procedura descritta si applica anche alle richieste di integrazione salariale ordinaria – CIGO - e di assegno ordinario – FIS - a pagamento diretto presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Sospensione dei licenziamenti - *art. 80*

Si estende a **5 mesi** il termine previsto dal decreto-legge "Cura Italia" entro il quale sono **vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi** e sono **sospese le procedure in corso**. Restano pertanto fulminati da inefficacia giuridica tutti i licenziamenti eventualmente operati con causale "giustificato motivo oggettivo" sino alla data del **18 agosto 2020**.

Congedo parentale e bonus baby-sitter - *art. 72*

E' previsto l'innalzamento a **30 giorni dei congedi** di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato **per i figli di età non superiore ai 12 anni** - per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione - e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione **sino al 31 luglio 2020**. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con **figli minori di 16 anni**, se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno

diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il voucher babysitter sale da 600 a **1.200 euro** e può essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi.
Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro.

Permessi L. 104 - *art. 73*
E' incrementato di **ulteriori 12 giornate** il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti "permessi ex legge 104/92"). I 12 giorni aggiuntivi, usufruibili nei mesi di **maggio e giugno 2020**, si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di 15 giorni totali per i due mesi citati.

Tutela del periodo di sorveglianza attiva - *art. 74*
Si estende al **31 luglio 2020** il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a **malattia** ai fini del trattamento economico.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili, affitto d'azienda e cessione del credito - *art. 28*
All'art. 28 è disciplinato il credito d'imposta per le locazioni ad uso non abitativo, quindi industriale, commerciale, artigianale, turistico o professionale.
In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone** di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all'attività, relativamente alla parte **commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio** (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) **effettivamente pagata** nel corso dell'anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Il credito d'imposta spetta, a prescindere dal volume d'affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell'attività istituzionale.
Alle medesime condizioni spetta un credito d'imposta pari al 30% dei canoni di affitto d'azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.
Il credito d'imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020, può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione. Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate.

Ecobonus e Sismabonus, aumenta la percentuale di detrazione - *art. 119*

L'art. 119 ha previsto l'incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus).

Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da persone fisiche, non nell'esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, condomìni, Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia - *art.84*

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, si annovera l'introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

- ai **liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co)** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai **liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai **lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a **individuati lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai **lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo)** aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma;

- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**;
- per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore **dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione**, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 del D.L. n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
- per il mese di maggio si introduce il **"reddito di emergenza"**, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

Sovvenzioni al pagamento dei salari per evitare licenziamenti - *artt. 60 e 61*

Il decreto prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di **sovvenzioni** per il pagamento dei salari dei dipendenti **per evitare i licenziamenti** durante la pandemia di COVID-19.

Tali aiuti, concessi dagli enti territoriali, sono finalizzati a proteggere l'occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.

La sovvenzione per il pagamento dei salari ha durata di **12 mesi**, è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e **non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda** (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

Lavoratori domestici - *art. 85*

Per i lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per **aprile e maggio 2020** un'indennità mensile pari a **500 euro** per ciascun mese. Dalla norma sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro, coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza, i titolari di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) e i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Lavoro agile - *art. 90*

Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia

genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di **lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali**, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

NASpI e DIS-COLL - *art. 92*
Le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASPI) e per i co.co.co. (DISCOLL), che finiscono nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono **prorogate per ulteriori due mesi** a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro previste dal D.L. n. 18/2020 nè delle indennità di cui al decreto in esame.
L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Proroga o rinnovo di contratti a termine - *art. 93*
Viene introdotta la possibilità, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** in essere alla data del 23 febbraio 2020, **anche in assenza delle condizioni che impongono una motivazione** disciplinate dall'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Emersione dei rapporti di lavoro - *art. 103*
Per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia **oppure per dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso** con cittadini italiani o stranieri.
Allo stesso tempo, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono **richiedere** un **permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, della durata di **6 mesi** dalla presentazione dell'istanza. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Queste norme si applicano ai seguenti **settori di attività**:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia con disabilità;
- **lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.**

Le istanze sono presentate, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore. Per la procedura relativa ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito, il contributo è pari a **130 euro**, al netto dei costi che sono in capo

all'interessato. E' inoltre previsto a carico del datore di lavoro un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le cui modalità saranno definite con successivo decreto.
Sono previste specifiche disposizioni sulla **permanenza dei procedimenti penali** nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art. 600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale.

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

- **cancellazione clausole IVA**: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
- **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**: è previsto un credito di imposta dell'60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario; L'art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l'importo sotto forma di credito d'imposta o trasformare il relativo importo in credito d'imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti;
- **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura **pari al 60 per cento** delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- **compensazioni fiscali**: a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
- **sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni**: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;
- **sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento**: per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- **sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo**: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- **proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni**: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento;

Tavoli all'aperto: esenzione per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico - *art. 181*

L'art. 181 al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, fino al 31 ottobre 2020 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l'utilizzo o un ampliamento dell'utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.

Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all'autorizzazione e l'utilizzazione delle superfici è autorizzata.

Credito d'imposta per le spese di vacanze sul territorio nazionale - *art. 176*

L'art. 176 prevede il riconoscimento di un credito per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Possono usufruire del beneficio I nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000. L'agevolazione vale per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare, nelle seguenti misure:

- 500 euro per ogni nucleo familiare, formato almeno da 3 persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per il cliente il credito sarà fruibile per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il fornitore, a sua volta, maturerà un credito d'imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Restando in attesa di chiarimenti e dettagli dagli Enti preposti sulle disposizioni si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, 22/05/2020

STUDIO CHIADO' FIORIO SAS STP
dott. Chiadò Fiorio Christian